



Comune di TARANTO

Provincia di *TARANTO*

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

Anno 2020

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 101 del 28/09/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i>	» 3
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 3
Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 5

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 6
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 6
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	» 7
Art. 9 - <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa</i> ...	» 7
Art. 10 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 8

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i>	» 8
Art. 11-bis- <i>Riduzioni tariffarie per le UND soggette a sospensione per emergenza COVID-19</i>	» 12
Art. 12 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	» 12
Art. 13 - <i>TARI giornaliera</i>	» 12
Art. 14 - <i>Tributo provinciale</i>	» 12

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 15 - <i>Dichiarazione</i>	» 13
Art. 16 - <i>Versamenti</i>	» 14
Art. 17 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 15

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 15
Art. 19 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 16
Art. 20 - <i>Rimborsi</i>	» 16
Art. 21 - <i>Sanzioni</i>	» 16
Art. 22 - <i>Ravvedimento</i>	» 17
Art. 23 - <i>Interessi</i>	» 17

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 24 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 18
Art. 25 - <i>Contenzioso</i>	» 18
Art. 26 - <i>Interpello</i>	» 18

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - <i>Norma di rinvio</i>	» 18
Art. 28 - <i>Entrata in vigore</i>	» 18

Allegato 1: Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti..
4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per la definizione, la classificazione e l'assimilazione dei rifiuti si intendono integralmente qui riportate le norme del "Regolamento di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali" approvato con deliberazione del C.C. di Taranto n. 147 del 12/12/2013.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di occupazione o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:

a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati, sgombri di merci e/o attrezzi e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

b) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse o semifisse;

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. La presenza di arredo, mobilio macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte dei competenti enti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione o fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati o

l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante mezzi idonei nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Falegnamerie senza verniciatura	10%
Falegnamerie con verniciatura	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Gommisti	50%
Elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Galvanotecnici e trattamento metalli	50%
Fonderie	50%
Lavanderie e tintorie	30%
Tipografie	30%

Laboratori di analisi	30%
Studi medici	20%
Pescherie	20%
Macellerie che vendono altri generi alimentari	20%
Macellerie e lavorazioni di carni in genere	50%
Barbieri e parrucchieri	10%

8. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

9. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono identificate come di seguito riportato: magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo che genera continuamente e prevalentemente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

10. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#);

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

4. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti

nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019/rif dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 8

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019/rif dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9

Elementi necessari per la determinazione della tariffa

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento all'attività esercita denunciata alla CCIAA o ai fini IVA, o a quanto risulta nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi facendo riferimento al volume d'affari di ciascuna attività, mentre in caso di più attività esercitate in locali diversi, si applica la tariffa per ciascuna specifica attività. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con

produzione potenziale di rifiuti più simile

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove e sono assoggettati alla tassa (TARI) anche dove dimoranti o sono ricoverante in ospedali, case di cura o riposo o centri di assistenza. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo e per le unità abitative a disposizione in aggiunta ad altra abitazione tassata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, la parte variabile viene determinata nel modo seguente:

- fino a mq. 30 parte variabile n. 1 componente;
- fino a mq. 50 parte variabile n. 2 componenti;
- oltre mq. 50 parte variabile n. 3 componenti.

Viene fatta salva l'applicazione della tariffa ordinaria se più vantaggiosa

4. Per le attività di "*Bed and Breakfast*" a conduzione familiare, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di "Affittacamere non professionale", allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti letto occupati;

Per le attività di "*Bed and Breakfast*" in forma imprenditoriale, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di "Affittacamere professionale" allo scopo di tener conto dell'uso abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, viene istituita apposita sottocategoria alla tariffa categoria 08: utenze non domestiche "alberghi senza ristorante". La parte fissa della tariffa è determinata nella stessa misura fissata per la categoria 08, mentre la parte variabile viene determinata tenendo conto del numero dei posti letto dichiarati secondo la tariffa deliberata per le utenze domestiche.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti dal presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari fino a 1.000 m., in misura pari al 65% se la distanza supera i 1000 m. e fino a 3.000 m. e in misura pari al 70% se la distanza è superiore ai 3.000 m. lineari.

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, *riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa* a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: *riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa*;

6. Agevolazioni cessione gratuita beni deperibili (art. 1 c. 652 e 659 L. 147/2013).

A decorrere dall'anno 2018 è riconosciuto alle utenze non domestiche che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La riduzione tariffaria è quantificata in euro 0,10 per kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. Riduzione che comunque non può eccedere in ogni caso il 10% del totale della tassa dovuta e sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo. Per ottenere la riduzione è necessario presentare, inderogabilmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, apposita istanza all'ufficio tributi debitamente documentata. Saranno ritenute valide le dichiarazioni telematiche presentate dal cedente ai sensi del c. 1, dell'art. 16 della Legge 166/2016, ovvero le dichiarazioni trimestrali predisposte dai soggetti beneficiari di cui al comma 4, art. 16 del D.lgs 460/1997 ed in subordine dai documenti di trasporto o equipollenti emessi per vincere la presunzione di cessione come prescritto dal c. 2, art. 13 del D.lgs 460/1997.

Si applicano alla presente disposizione le prescrizioni dalla Legge n. 166/2016 in quanto compatibili.

7. Ulteriori riduzioni/esenzioni.

Sono inoltre esenti:

a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune;

b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia;

c) nuclei familiari o persone che vivono da sole, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da:

- valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed inoltre:

- nuclei familiari composti da uno o più individui:

- possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5;

- nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automotoveicoli di potenza superiore a Kw 70;
 - nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società ed enti con o senza personalità giuridica
 - non aver beneficiato nell'anno precedente a quello della richiesta del "reddito di cittadinanza" e non esserlo nell'anno corrente.
- d)** coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune.
- e)** Per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore che hanno collaborato con l'amministrazione comunale nel periodo della pandemia Covid-19, nella distribuzione di beni e prestazioni di servizi in materia gratuita e volontaria, si dispone, per l'anno 2020, l'esenzione dal pagamento del tributo rapportata ai giorni di collaborazione effettiva così come attestato dai servizi sociali comunali. L'esenzione è concedibile per le sedi destinate agli scopi solidaristici anzidetti e con utenza tributaria intestata all'associazione richiedente.
- f)** L'applicazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2011, di ammissione al bonus sociale per il disagio economico, c.d. "Bonus Tari", è subordinato alla definitiva approvazione del D.M. attuativo che, se non disciplinerà dettagliatamente le condizioni si intenderanno così applicate:
- Nuclei familiari con valore ISEE fino ad euro 5.000,00 riduzione della parte fissa e variabile della tariffa applicata e con valore ISEE fino ad euro 8.256,00 riduzione della parte fissa e variabile della tariffa applicata;
 - Nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e valore ISEE fino ad euro 20.000,00 riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa applicata.

Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:

- a)** abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00: riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa;
- b)** per i nuclei familiari a cui è corrisposto, nell'anno di riferimento del tributo, il "reddito o pensione di cittadinanza" il tributo è ridotto del 50% fermo restando il possesso delle seguenti ulteriori condizioni:
 - Possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5;
 - Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di auto motoveicoli di potenza superiore a Kw 70.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con le agevolazioni previste dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2011.

7. bis Con riferimento alla emergenza determinata dalla pandemia Covid 19 nella delibera di determinazione delle tariffe per il 2020, che dovrà essere approvata entro il 30.06.2020, saranno esaminate le possibilità di riduzioni/esenzioni dal pagamento del tributo alle utenze non domestiche che hanno osservato periodi di chiusura totale delle attività disposti con provvedimenti statali, regionali e comunali. Saranno valutate le possibilità di riduzione/esenzione rapportate ai giorni di chiusura totale rispetto all'intero anno solare o di debenza del tributo e saranno individuate nei limiti delle risorse che saranno reperite in sede di manovra di assestamento e riequilibrio di bilancio per l'anno 2020, anche con provvedimenti economici/normativi che stanzeranno lo Stato o la Regione.

8. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che concordano con l'Amministrazione l'ampliamento dei servizi forniti dal comune e non percepiscono corrispettivi comunque denominati per l'attività svolta: riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa.

9. Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo di rifiuti

Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze.

Tali risultati sono definiti in base alla partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla qualità della raccolta differenziata e ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti direttamente o avviati a recupero e/o riciclo attraverso soggetti autorizzati.

I criteri per l'individuazione dell'abbattimento dipendono dal tipo di servizio presente nel quartiere dove è ubicata l'utenza nell'anno precedente quello dell'emissione della tariffa, nonché dalle tipologie di utenze presenti.

Caso 1. Grandi Utenze non Domestiche.

Per le utenze non domestiche con superficie imponibile al di sopra della soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq, la riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per usufruire della riduzione il produttore deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o attestazione da parte del gestore del servizio pubblico che effettua la raccolta) che attesti tipo e quantità di rifiuto speciale assimilato avviato al riciclo. Tale riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti assimilati nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il *30% della quota variabile della tariffa* stessa.

Caso 2. Servizio di raccolta differenziata stradale.

Per le Utenze non domestiche con superficie imponibile al di sotto di una soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq e per le utenze domestiche, le riduzioni saranno proporzionali ai quantitativi di rifiuti conferiti dall'utente presso le isole ecologiche presenti sul territorio e certificati dal concessionario del servizio pubblico.

La riduzione sarà calcolata per tipologia di rifiuto, nel limite massimo del *30% della parte variabile della tariffa* applicata alla specifica utenza, secondo importi per Kg da definire con successiva D.G.C. e in fase di prima applicazione pari a:

- € 0.13 per la carta;
- € 0.15 per la plastica;
- € 0.20 per il metallo ;
- € 0.06 per il vetro;
- € 0.06 per olio vegetale.

Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata. Tutte le attestazioni di conferimenti autonomi presso le isole ecologiche, certificazioni di partecipazione alle raccolte differenziate, attestazioni di avvio a riciclo da parte di soggetti autorizzati dovranno pervenire al Comune entro il primo mese dell'anno solare successivo a quello di emissione del tributo.

10. Dall'anno 2015, Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

11. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere concesse retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata soltanto quella più favorevole al contribuente. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

12. Per ottenere le riduzioni tariffarie si dovrà allegare obbligatoriamente copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso degli altri requisiti richiesti dalla norma. Le riduzioni tariffarie sono concesse a domanda dell'interessato e vanno riproposte, sussistendone i requisiti, di anno in anno. Copia della domanda con l'attestazione I.S.E.E. e la dichiarazione sostitutiva saranno inviate alla Guardia di Finanza per i controlli sulla situazione economica del richiedente ai fini dei redditi soggetti a imposta

Art. 11-bis

Riduzioni tariffarie per le UND soggette a sospensione per emergenza COVID-19

1. Alle UND le cui attività sono state sospese dai vari DPCM si applica l'esenzione totale della quota variabile per i giorni di effettiva chiusura dell'attività e la riduzione pari ai 2/12 (due dodicesimi) della parte fissa della tariffa.

2. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o autorizzazioni all'utilizzo del suolo pubblico dal 1 maggio fino al 31 dicembre 2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, già esonerate dal pagamento della TOSAP ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020, sono esentate dal 01 maggio al 31 dicembre 2020 dal pagamento della TARIG.

Art. 12

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 80% della tariffa per il periodo di accertata interruzione del servizio.

Art. 13

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 14

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 15

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. .

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi:

per quanto riguarda **le utenze domestiche**:

- Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario dell'utenza e degli altri occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e dei soggetti occupanti l'utenza;
- Per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- La motivazione della cessazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- La superficie destinata ad attività professionali ed imprenditoriali;
- L'indirizzo P.E.C. o mail per comunicazioni istituzionali.

Per **le utenze non domestiche**:

- I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale della società, istituzione, ente o associazione nonché codice fiscale, partita IVA, codice ATECO e sede legale);
- I dati identificativi del legale rappresentante;
- L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- La data di inizio dell'occupazione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- La motivazione della cessazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- L'indicazione della eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- L'indirizzo P.E.C. .

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. **La domanda di esenzione per disoccupazione o indigenza documentata deve essere**

presentata improrogabilmente entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 8, la tassa non è dovuta per gli anni successivi se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessazione, in qualità di eredi, nei termini previsti.

11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici, debitamente documentate, possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione.

Art. 16

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti.

5. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2020 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto pari al 75% dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2019, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2020 al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter

aventi le seguenti scadenze:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| - 1° rata acconto: | 30 settembre 2020; |
| - 2° rata acconto: | 30 novembre 2020; |
| - 3° rata acconto: | 31 gennaio 2021; |
| - 4° Saldo: | 31 marzo 2021. |

Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della terza rata;

Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 8,00.

8. Per i contribuenti che presentano denuncia di occupazione in corso d'anno il versamento, previa

elaborazione e consegna dell'avviso di pagamento, può essere effettuato in tre rate con scadenza 30, 60 e 90 gg. decorrenti dalla data di elaborazione dell'avviso, salvo pagamento in unica soluzione entro 30 gg sempre decorrenti dalla data di elaborazione dell'avviso.

Art. 17

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio

della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#) e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

Art. 19

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Art. 22

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di verifica o di accertamento e delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a quindici giorni**, la sanzione e' ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo).
- b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito **entro 30 giorni** dalla data della sua commissione (Sanzione 1,5% dal 15° al 30° giorno);
- b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica **entro 90 giorni** dall'omissione o dall'errore (Sanzione 1,67% dal 31° al 90° giorno);
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno** dall'omissione o dall'errore (Sanzione 3,75% dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione);
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, **entro due anni** dall'omissione o dall'errore (sanzione del 4,28% entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione);
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni** dall'omissione o dall'errore (Sanzione 5% oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione);

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 23

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli atti di accertamento sia sui rimborsi è determinata nella misura stabilita dal vigente "Regolamento Comunale delle Entrate".

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 24

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del [D.Lgs. 546/1992](#).

Art. 26

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, della delibera ARERA n. 443/2019/rif e 444/2019/rif, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01 gennaio 2020** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.taranto.it>, nella sezione regolamenti

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Cat.	Categorie Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8.01	Attività di Bed and Breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club